

STATUTO
"FRABOSA SKI 2000 S.P.A."

* * * * *

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, una società per azioni, la quale agirà sotto la denominazione sociale di "FRABOSA SKI 2000 S.P.A."

Articolo 2

La società ha sede in Frabosa Soprana all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle Imprese per gli effetti dell'art.111/ter disp.att.C.C.

L'Organo Amministrativo ha facoltà, con semplice sua deliberazione, di istituire, trasferire o sopprimere in qualsiasi luogo: filiali, stabilimenti, agenzie, magazzini, uffici, nei casi in cui tale deliberazione non comporti modifica dello Statuto Sociale; in caso contrario, la deliberazione stessa dovrà essere assunta in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 3

La durata della società è stabilita fino al 30 aprile 2050. L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento delle società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II

Oggetto

Articolo 4

La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, anche tramite l'affidamento a terzi, di impianti sciistici ed infrastrutture connesse, da realizzare nel territorio del Comune di Frabosa Soprana, nonchè lo studio e/o la realizzazione di iniziative sia invernali che estive, turistico/commerciali ed economiche in genere, utili allo sviluppo socio/economico del Comune di Frabosa Soprana e del territorio delle alpi monregalesi.

La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà anche assumere, in via subordinata ed accessoria, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, nonchè rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie

reali o personali, per obbligazioni proprie, di soci o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare ed alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonchè delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali e di tutte le attività vietate per legge.

TITOLO III

Capitale Sociale - Quote

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 2.107.729,68 (duemilionicentosettemilasettecentoventinove virgola sessantotto) diviso in n.6.865.569 azioni da nominali Euro 0,307 (zero virgola trecentosette) cadauna.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta dagli Enti Pubblici.

Articolo 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, sia mediante conferimenti in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7

Per il fabbisogno finanziario della società i soci possono provvedere mediante versamenti alla cassa sociale in conto capitale od in conto finanziamento.

Sulle somme così versate non verrà corrisposto alcun interesse, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo.

La presente previsione statutaria costituisce prova del titolo del finanziamento agli effetti dell'art.43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche.

Dette operazioni di finanziamento con provvista raccolta tra i soci avverranno comunque entro i limiti di cui alle direttive in materia diramate dall'Autorità di Vigilanza.

La società può emettere obbligazioni con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto derivante dal contratto sociale, è quello risultante dal "Libro soci" regolarmente tenuto.

Articolo 8 bis

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro

azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497/quarter Codice Civile.

I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

Non sono previste altre cause di recesso diverse da quelle di cui sopra ovvero inderogabilmente concesse dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La sua conoscenza si ritiene presunta quando concerne atti e/o fatti risultanti presso il Registro delle Imprese.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato

lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni del socio recedente.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente in conformità ai criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 comma terzo Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 comma secondo, terzo e quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO IV Assemblee

Articolo 9

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della società o nell'ambito della Regione in cui è ubicata la sede legale, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea potrà essere convocata nel termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 11

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa sul quotidiano "La Stampa" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

In sostituzione delle modalità di convocazione dell'assemblea di cui al precedente comma, l'avviso di

convocazione potrà essere comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, alternativamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax o messaggio di posta elettronica che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Allo scopo delle comunicazioni, di cui sopra saranno utilizzati il domicilio o il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica che risulteranno comunicati alla società per la prima volta all'atto dell'iscrizione a libro soci, o dell'accettazione delle cariche di amministratore o sindaco, salve le modificazioni successivamente risultanti pervenute per scritto alla società. In ogni caso in cui non risultino, o non siano utilizzabili il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società, l'avviso di convocazione sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art.2367 Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Articolo 12

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea stessa, mediante semplice delega scritta, da altra persona, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ogni socio ha un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona nominata dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea ha poteri per constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità della convocazione e costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. Nei casi previsti dall'art.2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale, non necessitando quindi la nomina del segretario.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre esse predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti spettante a ciascun socio.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali devono essere fatte con voto palese, salvo che non avvengano per acclamazione unanime. In caso di parità di voti si intende

eletto il più anziano di età.

Articolo 14

Tanto in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

TITOLO V

Amministrazione

Articolo 15

La società è amministrata **alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di amministratori determinato tra un minimo di tre e il massimo consentito dalla legge di cinque o sette o nove membri**, che possono non essere soci della società.

La scelta della forma di amministrazione, la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio stesso **o dell'Amministratore Unico** sono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo D.p.r. 30/11/2012 n. 251.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

Articolo 16

A norma dell'art.2449 del codice civile, viene riservata agli Enti Pubblici la nomina della maggioranza degli amministratori **in caso di organo collegiale e dell'Amministratore Unico ove nominato**. A tale scopo si procederà preliminarmente a determinare il numero degli amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli Enti Pubblici aventi titolo in ragione del rapporto tra il numero delle azioni di ciascuno ed il totale delle azioni possedute dagli stessi Enti. La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti

amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'articolo 2449 codice civile e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea ordinaria, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori; essa varrà per tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo, il tutto a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

L'elezione degli amministratori non riservati alla designazione diretta di cui al precedente articolo 16, avverrà sulla base delle liste presentate dai soci non Enti Pubblici, nelle quali i candidati, in numero pari a quello degli amministratori da eleggersi, dovranno essere elencati mediante un numero progressivo; ciascuna lista potrà essere presentata da un numero di soci che, soli o congiuntamente con gli altri presentatori, integrino almeno l'80% del totale delle azioni non appartenenti ad Enti Pubblici.

Ogni socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da tutti i soci saranno tratti nell'ordine progressivo determinato dalla collocazione in lista, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con frazione arrotondata all'unità inferiore; i restanti verranno tratti, con lo stesso criterio, dalla lista che abbia ottenuto il numero complessivo di voti immediatamente successivo, in caso di presentazione di un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggersi verranno tratti da questa, a condizione che la relativa deliberazione risulti approvata dall'assemblea con le maggioranze statutarie. Per l'elezione di amministratori per qualsiasi ragione non nominati con il sistema di liste di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dal presente statuto.

Articolo 18

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia

già provveduto l'assemblea, eleggono fra loro il Presidente ed eventualmente un Amministratore Delegato ed ~~eventualmente il Vice Presidente~~. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 19

Qualora per dimissioni o per altre cause il numero degli Amministratori venisse a ridursi a meno della metà dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Amministratore in carica.

La convocazione del consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione agli amministratori ed ai sindaci effettivi, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonchè delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telex o telefax, da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, ~~dal Vice Presidente o, in assenza dello stesso,~~ dal consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni attinenti:

- la costruzione degli impianti sciistici e la loro gestione ovvero l'affidamento in gestione a terzi;
- la costruzione di infrastrutture connesse;
- l'acquisto, la cessione, la permuta, il comodato ed il conferimento in società di beni immobili, nonchè la costituzione e l'estinzione di servitù e di diritti reali sugli stessi;
- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi scopi analoghi, affini o connessi col proprio, nonchè la cessione, la permuta ed il conferimento delle suddette partecipazioni;

- l'acquisto e l'alienazione, l'assunzione o la concessione in affitto o in comodato di aziende o rami aziendali;
- il rilascio di avalli, fidejussioni e garanzie reali o personali ed altre forme di garanzie che venissero richieste per obbligazioni proprie, di soci o di terzi;
- i contratti con cui si obbliga cambiariamente la società;
- l'assunzione ed il licenziamento di personale fissandone condizioni, qualifica, categoria e grado;
- la stipula di qualsiasi contratto bancario, che impegni la società per un importo superiore ad Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro);
- la stipula, l'accollo ed il perfezionamento di mutui sia ipotecari, sia fondiari, ivi compresi i mutui agevolati o regolati da leggi speciali;
- il rilascio di procure che hanno attinenza con i punti precedenti; saranno valide con il voto favorevole di tutti gli amministratori la cui nomina è riservata ai soci dall'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 21

All'organo amministrativo, sia esso l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale, nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili, anche mediatamente, per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea dei soci.

Articolo 22

L'organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge o statutariamente ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, ad un solo e più Amministratore, congiuntamente o disgiuntamente, che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, così come identite deleghe gestorie potranno anche essere attribuite direttamente al Presidente.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 23

~~Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari incarichi, potrà essere attribuito, dall'assemblea dei soci, oltre al~~

~~rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso per le loro prestazioni.~~

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun compenso per l'opera prestata che, pertanto, verrà svolta completamente a titolo gratuito, fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione della carica ricoperta ed opportunamente documentate.

Articolo 24

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

TITOLO VI

Collegio Sindacale e revisione legale

Articolo 25

~~Il controllo sull'amministrazione della società e la vigilanza sulle altre funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile sono affidate ad un Collegio Sindacale, composta da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominato dall'assemblea ed operante a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle altre leggi speciali in materia.~~

~~Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile di cui all'art.2449 bis Codice Civile è esercitato dal collegio sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.~~

La revisione legale è affidata dall'Assemblea dei Soci ad un revisore unico iscritto nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi, nonché di due membri supplenti.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo D.p.r. 30/11/2012 n. 251.

A norma dell'art.2449 codice civile viene riservata agli Enti Pubblici la nomina del Revisore Legale, del Presidente

del Collegio Sindacale e di un Sindaco Effettivo.
I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Ai sindaci è attribuito un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci per tutta la durata del mandato.

TITOLO VII

Bilancio sociale ed utili

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 aprile di ogni anno. L'organo amministrativo, alla chiusura di ogni esercizio, procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale e dagli altri documenti previsti dalla legge.

Articolo 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo, nella misura in cui ne sarà deliberata la distribuzione, sarà assegnato ai soci in proporzione al numero di azioni possedute.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 28

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

TITOLO IX

Trasferibilità delle azioni

Articolo 29

Il trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo è sottoposto a prelazione.

Il socio che intende trasferire tutte o parte delle sue azioni dovrà offrirle in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'organo amministrativo, precisando il nominativo dell'acquirente, i termini, le condizioni ed il prezzo di vendita.

In caso di morte di un socio, entro sessanta giorni dalla data del decesso, gli altri soci potranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'organo amministrativo, che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni del socio defunto.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea

dei soci entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire le sue azioni o entro centoventi giorni dalla data del decesso.

Nel corso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto delle azioni, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore. Se vi sono più soci interessati all'acquisto delle azioni e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare le azioni proporzionalmente al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto ed obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di azioni di spettanza di quei soci che non intendono esercitarla.

È facoltà dell'assemblea dei soci la designazione di un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle stesse condizioni comunicate dal socio che intende cedere le sue azioni.

In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, le azioni stesse potranno essere liberamente cedute a terzi o, in caso di decesso, spetteranno agli eredi del socio defunto, purchè intervenga l'approvazione di tale trasferimento da parte dell'assemblea dei soci a maggioranza assoluta del capitale sociale. Il prezzo delle azioni trasferite in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato in contanti nel termine successivo di quattro mesi dalla data in cui si è tenuta l'assemblea dei soci.

Ogni divergenza che dovesse sorgere tra i soci in relazione al valore di cessione delle azioni sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 30.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

TITOLO X

Controversie sociali

Articolo 30

Tutte le controversie tra i soci e la società, fra i soci e gli amministratori e/o liquidatori, od aventi causa, insorgende in dipendenza del presente Statuto ed in genere del contratto societario, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L'arbitro funzionerà con i poteri di amichevole composizione ed emetterà lodo inappellabile, senza vincolo di forma e di procedura entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, provvedendo anche sulle spese.

TITOLO XI

Disposizioni generali

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.